

D.LGS n.175/2016

**REVISIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA CCIAA DI MESSINA**

Dicembre 2019

Sommario

1	Premessa	3
2	Il quadro normativo di riferimento	4
2.1	Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016	4
2.2	Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.....	5
3	Le partecipazioni della CCIAA di Messina al 23/09/2016.....	9
3.1	Le partecipazioni dirette	9
3.2	Le partecipazioni indirette	15
4	La revisione straordinaria: impostazioni e risultati	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.1	Partecipazioni cessate ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 569, Legge 147/2013: rinnovata valutazione circa la permanenza delle condizioni di dismissione delle stesse e aggiornamento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2	Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.3	Ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate	Errore. Il segnalibro non è definito.
5	Conclusioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

L'atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Messina ha adottato con delibera Commissariale n° 10 del 25/03/2015.

2 Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento **vengono confermati** alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le **nuove funzioni** si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società,

nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa più recente sull'attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa".

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)¹;

¹ Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato)."

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza.

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 219/2016.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

Art. 16: Società in house

"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ;
- e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG);
- f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d). Le modifiche recitano "che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro".

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione.

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che la posticipa al 30 settembre 2017.

Art. 26: Altre disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l'art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica alle società:

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

3 Le partecipazioni della CCIAA di Messina al 31/12/2019

Il D. lgs. n. 175/2016 richiede che la revisione da parte delle PA sia effettuata per le partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette².

Di seguito quindi vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Messina, relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative, situazione a livello di sistema camerale regionale.

3.1 Le partecipazioni dirette

Alla data del 31 dicembre 2019 la CCIAA di Messina annovera partecipazioni dirette in 11 società.

Di queste 7 sono **società di sistema** in quanto create dal sistema camerale italiano e precisamente:

- Infocamere Scpa
- Tecnoholding Scpa
- Tecnoservicecamere Scpa
- Mondimpresa – SI.Camera (non azionaria, solo conferimento di capitale)
- Retecamere Scarl **in liquidazione** (non azionaria, solo conferimento di capitale)
- IC Outsourcing (non azionaria, solo conferimento di capitale)
- Job Camere s.r.l. **in liquidazione** (non azionaria, solo conferimento di capitale)

Le restanti 4 società non di Sistema sono:

- SOGAS s.p.a. (dichiarata **fallita** in data 18/10/2016 sentenza n.15/2016 Trib. Reggio Calabria)
- SO.GE.PAT.
- GAL Nebrodi s.c.r.l.
- Aeroporto del Mela S.c.a.r.l. (solo conferimento capitale)

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Messina ammonta a 376.361,05 euro (di cui 342.880,32 solo conferimenti di capitale senza quote) con quote di partecipazione che variano da 0,002% (SOGAS s.p.a) al 14% (SO.GE.PAT.).

La CCIAA di Messina non esercita il controllo su alcuna società.

² L'art. 2, comma 1, lettera g) definisce la "partecipazione indiretta" come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

Al fine di valutare - per l'intero patrimonio partecipativo della Camera di Messina - l'utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle 11 partecipazioni riportate nel precedente Piano di Razionalizzazione del 2015.

Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Stato di attività	Anno di costituzione	% Quota di partecipaz.	Cap. sottoscritto dalla CCIAA	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
A	B	C	C1	D	E	E1	F	G	H	I	J
Dir_1	02313821007	INFOCAMERE-Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio	Attiva	1994	0,01	930,00	La società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.	no	si	no	no
Dir_2	05327781000	Tecnoholding	Attiva	1997	0,009	2186,08	Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni immobili e promuove fondi d'investimento a sostegno di attività produttive.	no	si	no	no
Dir_3	04786421000	TecoserviceCamere SCpA	Attiva	1994	0,01	142,00	La società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche	no	si	no	no

							inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.				
Dir_4	12620491006	SI.Camera	Attiva		0,01	800,00	La società realizza per le camere di commercio servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo.	no	si	no	no
Dir_5	08618091006	Retecamere SCarl in liquidazione	Liquidazione volontaria	2005	0,003	7,10	la società, in ragione della propria natura consortile, promuove lo sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la pubblica amministrazione centrale e locale, nonché con l'unione europea	no	si	no	no

Dir_6	04408300285	IC Outosourcing Scarl	Attiva	2009	0,005	19,00	La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.	no	si	no	no
Dir_7	04117630287	JOB CAMERE s.r.l. in liquidazione	Liquida zione volonta ria	2006	0,003	19,00	La società non persegue attività commerciale, e svolge, ai sensi dell'art. 3, 27 comma, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. Nello specifico si occupa di somministrazione di lavoro e fornitura professionale di forza lavoro al Sistema camerale	no	si	no	no
Dir_8	00607320801	SOGAS s.p.a.	In Fallime nto	1981	0,002	6,72	La società si occupa della gestione dell'aeroporto dello Stretto (RC)	no	no	no	no
Dir_9	02128860836	SO.GE.PAT.	Inattiva	1999	15,00	4.050	La società ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto	no	no	no	no

							territoriale "Messina" ai sensi della legge 28/12/1996 n. 662 e successiva deliberazione del cipe del 21/3/1997				
Dir_10	02100540836	GAL Nebrodi s.c.r.l.	Attiva	1999	0,47	510,00	La società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di gruppo di azione locale (g.a.l.), previsto dalla normativa comunitaria 94/c - 180/12 pubblicata sulla g.u. della comunità europea n. 180/48 dell'1/7/1994, tutti di interventi previsti dal programma di azione locale (p.a.l.), nell'ambito del programma regionale leader ii della regione siciliana	No	No	No	No
Dir_11	02967340833	Aeroporto del Mela S.c.a.r.l.	Attiva	2008		5.000,00	La società si occupa della progettazione della struttura aeroportuale da costruire nella Valle del Mela	no	no	no	no
Dir_12	02623070832	Centro Mercantile Sicilia S.p.A.	Attiva	2002		0,81%	La società ha per oggetto la gestione del Centro Mercantile realizzato nel Comune di Milazzo dal Consorzio per l'Aria di Sviluppo della Provincia di Messina	no	no	no	no

3.2 Le partecipazioni indirette

Di seguito si fornisce un quadro delle partecipazioni indirette.

Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	00397270281	Interporto Padova spa	1996	Tecnoholding scpa	0,76	0,000068	Lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti alla creazione ed all'esercizio in Padova di un interporto, così come definito dalla legge 4.08.90 n. 240, per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, intesa a facilitare le operazioni connesse alle volte di carico, per la movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale; per la organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in punto franco, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi	no	no
Ind_2	01489570331	RS Record Store spa	2007	Tecnoholding scpa	30,47	0,0027	servizi di logistica integrata per conto terzi, e più precisamente: deposito e stoccaggio di merci varie per conto terzi con relativa movimentazione, rotazione, distribuzione, trasporto e spedizione delle stesse con mezzi propri e di terzi; gestione di depositi merci di ogni tipo presso il committente (outsourcing)	no	no
Ind_3	13564721002	Unimercaforum srl	2015	Si.Camera	33,33	0,003	L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" è stata costituita dal Sistema delle Camere di Commercio italiane con il fine di contribuire, conformemente alla mission stessa dell'Istituzione	no	no

							camerale, allo sviluppo del sistema economico mediante la crescita del capitale umano. L'Università, ai sensi del DM 17/4/2003 (GU n. 98 del 29 aprile 2003), eroga la propria offerta formativa in modalità e-learning con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.		
Ind_4	08618091006	Retecamere scarl in liquidazione	2005	Infocamere Scpa	2,3	0,00006	la società, in ragione della propria natura consortile, promuove lo sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle camere di commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la pubblica amministrazione centrale e locale, nonché con l'unione europea	no	si
Ind_5	04117630287	Job Camere srl – in liquidazione	2006	Infocamere Scpa IC Outsourcing Scarl	42,69	0,005	La società non persegue attività commerciale, e svolge, ai sensi dell'art. 3, 27 comma, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci. Nello specifico si occupa di somministrazione di lavoro e fornitura professionale di forza lavoro al Sistema camerale	no	si



Ind_6	04408300285	IC Outsourcing Scarl	2009	Infocamere scpa	38,27	0,0019	La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.	no	si